

## ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1. nella parte A, tabella 1, la voce 12 è sostituita dalla seguente:

«12	Pasta secca, esclusa la pasta senza glutine (quale alimento specialmente prodotto per ridurre il tenore di glutine degli ingredienti contenenti glutine o per sostituire gli ingredienti contenenti glutine) e la pasta per diete ipoproteiche»
-----	---

2. nella parte A, tabella 2, la voce 30 è sostituita dalla seguente:

«30	Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia (*) e alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013, compresi alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia
-----	---

(\*) Categoria di prodotti creata al solo scopo di disciplinare l'uso di additivi nell'alimento in questione.»;

3. nella parte D, dopo la voce relativa alla categoria 01.9 (Caseinati alimentari) è inserita la voce seguente:

«01.10	Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia (*)
--------	---

(\*) Categoria di prodotti creata al solo scopo di disciplinare l'uso di additivi nell'alimento in questione.»;

4. nella parte D, le voci relative alla categoria 13 (Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, quali definiti dalla direttiva 2009/39/CE) e alle corrispondenti sottocategorie sono sostituite dalle seguenti:

«13.	<b>Alimenti destinati a gruppi specifici, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013</b>
13.1	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
13.1.1	Formule per lattanti, quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013
13.1.2	Formule di proseguimento, quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013
13.1.3.	Alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013
13.1.5	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia
13.1.5.1	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, destinati ai lattanti
13.1.5.2	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, destinati ai lattanti dai quattro mesi di età e ai bambini nella prima infanzia
13.2	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013 (esclusi i prodotti compresi nella categoria di alimenti 13.1.5)
13.3	Alimenti sostitutivi dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013»

5. nella parte D, la voce relativa alla categoria 18 (Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia) è sostituita dalla seguente:

<b>«18.</b>	<b>Alimenti trasformati non compresi nelle categorie da 1 a 17</b>
18.1	Alimenti trasformati non compresi nelle categorie 18.2 e 18.3, esclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
18.2	Sostituti di un pasto per il controllo del peso di cui al regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione (*)
18.3	Alimenti specialmente prodotti per ridurre il tenore di glutine degli ingredienti contenenti glutine o per sostituire gli ingredienti contenenti glutine

(\*) GUL 136 del 25.5.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/432/oj>»;

6. nella parte E, categoria 0 (Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti tranne che negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, salvo indicazione specifica), le voci relative a E 290 (Anidride carbonica), E 938 (Argon), E 939 (Elio), E 941 (Azoto), E 942 (Protossido di azoto), E 948 (Ossigeno) ed E 949 (Idrogeno) sono sostituite dalle seguenti:

	«E 290	Anidride carbonica	<i>quantum satis</i>		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
	E 938	Argon	<i>quantum satis</i>		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
	E 939	Elio	<i>quantum satis</i>		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
	E 941	Azoto	<i>quantum satis</i>		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10

	E 942	Protossido di azoto	<i>quantum satis</i>		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
	E 948	Ossigeno	<i>quantum satis</i>		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
	E 949	Idrogeno	<i>quantum satis</i>		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10»

7. nella parte E, dopo la voce relativa alla categoria 01.9 (Caseinati alimentari) è inserita la voce seguente:

<b>«01.10</b>	<b>Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia (*)</b>				
	I livelli di uso massimi indicati si riferiscono agli alimenti pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante				
	<i>Nota:</i> per la produzione di latte acidificato si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene				
	E 270	Acido lattico	<i>quantum satis</i>		Solo forma L(+)
	E 304(i)	Palmitato di L-ascorbile	100	(19)	
	E 306	Estratto ricco di tocoferolo	100	(19)	
	E 307	Alfatocoferolo	100	(19)	
	E 308	Gammatocoferolo	100	(19)	
	E 309	Deltatocoferolo	100	(19)	
	E 322	Lecitine	10 000	(14)	
	E 330	Acido citrico	<i>quantum satis</i>		
	E 331	Citrati di sodio	2 000	(1)	

	E 332	Citrati di potassio	<i>quantum satis</i>	(1)	
	E 338	Acido fosforico		(1) (4)	
	E 339	Fosfati di sodio	1 000	(1) (4)	
	E 340	Fosfati di potassio	1 000	(1) (4)	
	E 407	Carragenina	300		
	E 410	Farina di semi di carrube	10 000	(21)	
	E 412	Gomma di guar	10 000	(21)	
	E 414	Gomma arabica (gomma d'acacia)	10 000	(21)	
	E 415	Gomma di xanthan	10 000	(21)	
	E 440	Pectine	5 000	(21)	
	E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	4 000	(14)	
	E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	7 500	(14)	Solo se venduto in polvere
	E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	9 000	(14)	Solo se venduto in forma liquida se i prodotti contengono proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati
	E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120	(14)	Solo in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati
	E 500	Carbonati di sodio	<i>quantum satis</i>		
	E 501	Carbonati di potassio	<i>quantum satis</i>		
	E 503	Carbonati di ammonio	<i>quantum satis</i>		

	E 507	Acido cloridrico	<i>quantum satis</i>		Solo per l'aggiustamento del pH
	E 524	Idrossido di sodio	<i>quantum satis</i>		Solo per l'aggiustamento del pH
	E 525	Idrossido di potassio	<i>quantum satis</i>		Solo per l'aggiustamento del pH
	E 1404	Amido ossidato	50 000		
	E 1410	Fosfato di monoamido	50 000		
	E 1412	Fosfato di diamido	50 000		
	E 1413	Fosfato di diamido fosfatato	50 000		
	E 1414	Fosfato di diamido acetilato	50 000		
	E 1420	Amido acetilato	50 000		
	E 1422	Adipato di diamido acetilato	50 000		
	E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	50 000		
		(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione			
		(4) Il livello massimo è espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>			
		(14) Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare			
		(19) E 304, E 306, E 307, E 308 ed E 309 sono autorizzati singolarmente o in combinazione			
		(21) E 410, E 412, E 414, E 415 ed E 440 sono autorizzati singolarmente o in combinazione			

(\*) Categoria di prodotti creata al solo scopo di disciplinare l'uso di additivi nell'alimento in questione.»;

8. nella parte E, la voce relativa alla categoria 06.4.2 (Pasta essiccata) è sostituita dalla seguente:

<b>«06.4.2</b>	<b>Pasta secca</b>				
	Gruppo I	Additivi			Solo pasta senza glutine (quale alimento specialmente prodotto per ridurre il tenore di glutine degli ingredienti contenenti glutine o per sostituire gli ingredienti contenenti glutine) e pasta per diete ipoproteiche»

9. nella parte E, l'intestazione della categoria 13 (Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, quali definiti dalla direttiva 2009/39/CE) è sostituita dalla seguente:

<b>«13</b>	<b>Alimenti destinati a gruppi specifici, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013»</b>
------------	--

10. nella parte E, la voce relativa alla categoria 13.1 (Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia) è sostituita dalla seguente:

<b>«13.1</b>	<b>Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia</b>
	PARTE INTRODUTTIVA, SI APPLICA A TUTTE LE SOTTOCATEGORIE
	I livelli di uso massimi indicati si riferiscono agli alimenti pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante
	E 307, E 325, E 330, E 331, E 332, E 333, E 338, E 340, E 410, E 472c ed E 1450 sono impiegati conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, negli allegati del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (*), negli allegati del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione (**) e negli allegati della direttiva 2006/125/CE della Commissione (***)

(\*) GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2016/127/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/127/oj).

(\*\*) GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2016/128/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/128/oj).

(\*\*\*) GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/125/oj>;

11. nella parte E, l'intestazione della categoria 13.1.1 (Alimenti per lattanti, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE) è sostituita dalla seguente:

<b>«13.1.1</b>	<b>Formule per lattanti, quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013»</b>
----------------	---

12. nella parte E, la nota (15) relativa alle categorie 13.1.1 e 13.1.2 è sostituita dalla seguente:

«(15) E 339 ed E 340 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 e negli allegati del regolamento delegato (UE) 2016/127»

13. nella parte E, la nota (43) relativa alle categorie 13.1.1 e 13.1.2 è sostituita dalla seguente:

«(43) E 331 ed E 332 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 e negli allegati del regolamento delegato (UE) 2016/127»

14. nella parte E, la nota (44) relativa alle categorie 13.1.1 e 13.1.2 è sostituita dalla seguente:

«(44) Conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 e negli allegati del regolamento delegato (UE) 2016/127»

15. nella parte E, l'intestazione della categoria 13.1.2 (Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE) è sostituita dalla seguente:

«13.1.2	<b>Formule di proseguimento, quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013»</b>
---------	---

16. nella parte E, l'intestazione della categoria 13.1.3 (Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE) è sostituita dalla seguente:

«13.1.3	<b>Alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013»</b>
---------	--

17. nella parte E, la voce relativa alla categoria 13.1.4 (Altri alimenti per bambini nella prima infanzia) è soppressa;

18. nella parte E, l'intestazione della categoria 13.1.5 (Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE, e alimenti speciali per lattanti) è sostituita dalla seguente:

«13.1.5	<b>Alimenti a fini medici speciali, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia»</b>
---------	---

19. nella parte E, l'intestazione della categoria 13.1.5.1 (Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti) è sostituita dalla seguente:

«13.1.5.1	<b>Alimenti a fini medici speciali, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, destinati ai lattanti»</b>
-----------	---

20. nella parte E, l'intestazione della categoria 13.1.5.2 (Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE) è sostituita dalla seguente:

«13.1.5.2	<b>Alimenti a fini medici speciali, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, destinati ai lattanti dai quattro mesi di età e ai bambini nella prima infanzia»</b>
-----------	---

21. nella parte E, l'intestazione della categoria 13.2 (Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)) è sostituita dalla seguente:

«13.2	<b>Alimenti a fini medici speciali, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013 (esclusi i prodotti compresi nella categoria di alimenti 13.1.5)»</b>
-------	---

22. nella parte E, l'intestazione della categoria 13.3 (Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)), è sostituita dalla seguente:

«13.3	<b>Alimenti sostitutivi dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013»</b>
-------	--

23. nella parte E, la voce relativa alla categoria 13.4 (Alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009) è soppressa;

24. nella parte E, la voce relativa alla categoria 18 (Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia) è sostituita e sono inserite le nuove voci relative alle categorie da 18.1 a 18.3 seguenti:

<b>«18</b>	<b>Alimenti trasformati non compresi nelle categorie da 1 a 17</b>				
<b>18.1</b>	<b>Alimenti trasformati non compresi nelle categorie 18.2 e 18.3, esclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia</b>				
	Gruppo I	Additivi			
<b>18.2</b>	<b>Sostituti di un pasto per il controllo del peso di cui al regolamento (UE) n. 432/2012</b>				
	Gruppo I	Additivi			
	Gruppo II	Coloranti <i>quantum satis</i>	<i>quantum satis</i>		
	Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	50		
	Gruppo IV	Polioli	<i>quantum satis</i>		
	E 104	Giallo di chinolina	10	(61)	
	E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(61)	
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)	
	E 160d	Licopene	30		
	E 200-213	Acido sorbico – sorbato di potassio; Acido benzoico – benzoati	1 500	(1) (2)	
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati	5 000	(1) (4)	
	E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	1 200		
	E 432-436	Polisorbati	1 000	(1)	
	E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi – sucrogliceridi	5 000	(1)	
	E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi	5 000		
	E 477	Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi	1 000		



	E 481-482	Stearoil-2-lattilati	2 000	(1)	
	E 491-495	Esteri di sorbitano	5 000	(1)	
	E 950	Acesulfame K	450		
	E 951	Aspartame	800		
	E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	400	(51)	
	E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	240	(52)	
	E 955	Sucralosio	320		
	E 959	Neoesperidina DC	100		
	E 960a-960d	Glicosidi steviolici	270	(1) (60)	
	E 961	Neotame	26		
	E 962	Sale di aspartame-acesulfame	450	(11)a (49) (50)	
	E 969	Advantame	8		
		(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione			
		(2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero			
		(4) Il livello massimo è espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>			
		(11) I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame			
		(49) I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)			
		(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951			
		(51) I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero			
		(52) I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere			
		(60) Espressi in equivalenti steviolici			
		(61) La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III			

<b>18.3</b>	<b>Alimenti specialmente prodotti per ridurre il tenore di glutine degli ingredienti contenenti glutine o per sostituire gli ingredienti contenenti glutine»</b>				
	I prodotti di questa categoria possono anche contenere additivi consentiti nelle corrispondenti categorie di alimenti				
	Gruppo I	Additivi			Compresa la pasta secca
	Gruppo II	Coloranti <i>quantum satis</i>	<i>quantum satis</i>		
	Gruppo IV	Polioli	<i>quantum satis</i>		
	E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati	5 000	(1) (4)	
	Sono inoltre autorizzati tutti gli additivi presenti negli alimenti analoghi contenenti glutine				
		(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione			
		(4) Il livello massimo è espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ».			

## ALLEGATO II

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1. il punto 1 delle definizioni è sostituito dal seguente:

- «1. Ai fini del presente allegato per “nutrienti” si intendono le vitamine, i minerali e altre sostanze aggiunte a scopi nutrizionali, nonché le sostanze aggiunte a scopi fisiologici, contemplati dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), dalla direttiva 2002/46/CE e dal regolamento (UE) n. 609/2013.

(\*) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1925/oj>»;

2. nella parte 5, sezione A, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«— Additivi alimentari aggiunti ai nutrienti esclusi i nutrienti destinati a essere utilizzati negli alimenti elencati nell'allegato II, parte E, punto 01.10, e negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia elencati nell'allegato II, parte E, punto 13.1»;

3. nella parte 5, sezione B, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«— Additivi alimentari aggiunti ai nutrienti destinati a essere utilizzati negli alimenti elencati nell'allegato II, parte E, punto 01.10, e negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia elencati nell'allegato II, parte E, punto 13.1»;

4. nella parte 5, sezione B, la tabella è sostituita dalla seguente:

«N. E dell'additivo alimentare	Denominazione dell'additivo alimentare	Quantità massima	Nutriente al quale l'additivo alimentare può essere aggiunto	Categoria di alimenti
E 301	Ascorbato di sodio	100 000 mg/kg in preparazioni di vitamina D e 1 mg/l di trasferimento massimo nell'alimento finale	Preparazioni di vitamina D	Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013
		50 000 mg/kg in preparazioni di vitamina A microincapsulata e 1 mg/l di trasferimento massimo nell'alimento finale	Preparazioni di vitamina A microincapsulata	Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013
		Trasferimento totale: 75 mg/l	Rivestimenti di preparazioni nutritive contenenti acidi grassi polinsaturi	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
E 304(i)	Palmitato di ascorbile	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punti 01.10 e 13.1	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
E 306 E 307 E 308 E 309	Estratto ricco di tocoferolo Alfatocoferolo Gammatocoferolo Deltatocoferolo	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punti 01.10 e 13.1	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10

«N. E dell'additivo alimentare	Denominazione dell'additivo alimentare	Quantità massima	Nutriente al quale l'additivo alimentare può essere aggiunto	Categoria di alimenti
E 322	Lecitine	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punti 01.10 e 13.1	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
E 330	Acido citrico	<i>quantum satis</i>	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
E 331	Citrati di sodio	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punti 01.10 e 13.1 e che vengano rispettate le condizioni d'uso ivi precisate	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
E 332	Citrati di potassio	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punti 01.10 e 13.1 e che vengano rispettate le condizioni d'uso ivi precisate	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
E 333	Citrati di calcio	Trasferimento totale: 0,1 mg/kg, espresso come calcio e nei limiti del livello di calcio e del rapporto calcio/fosforo stabiliti per la categoria di alimenti interessata	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
E 341(iii)	Fosfato tricalcico	Trasferimento massimo di 150 mg/kg espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , entro i limiti di calcio e di fosforo e nel rapporto tra i due elementi stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2016/127	Tutti i nutrienti	Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013
		È rispettata la quantità massima di 1 000 mg/kg espressa come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> per tutti gli impieghi negli alimenti finali di cui all'allegato II, parte E, punto 13.1.3	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013

«N. E dell'additivo alimentare	Denominazione dell'additivo alimentare	Quantità massima	Nutriente al quale l'additivo alimentare può essere aggiunto	Categoria di alimenti
E 401	Alginato di sodio	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 13.1.3	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013
E 402	Alginato di potassio	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punti 01.10 e 13.1.3	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013
E 404	Alginato di calcio	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 13.1.3	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013
E 414	Gomma arabica (gomma d'acacia)	150 000 mg/kg nelle preparazioni nutritive e 10 mg/kg di trasferimento nel prodotto finale	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
E 415	Gomma di xanthan	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 13.1.3	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013
E 421	Mannitolo	1 000 volte superiore alla vitamina B12; trasferimento totale: 3 mg/kg	Come supporto per la vitamina B12	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
E 440	Pectine	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 13.1	Tutti i nutrienti	Formule di proseguimento e alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013

«N. E dell'additivo alimentare»	Denominazione dell'additivo alimentare	Quantità massima	Nutriente al quale l'additivo alimentare può essere aggiunto	Categoria di alimenti
E 466	Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 13.1.5 Solo fino al 26 aprile 2027 <sup>(1)</sup>	Tutti i nutrienti	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia
E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punti 01.10 e 13.1 e che vengano rispettate le condizioni d'uso ivi precisate	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punti 01.10 e 13.1	Tutti i nutrienti	Formule per lattanti e formule di proseguimento per lattanti e bambini nella prima infanzia in buona salute
E 551	Biossido di silicio	10 000 mg/kg nelle preparazioni nutritive	Preparazioni nutritive essiccate in polvere	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
E 1420	Amido acetilato	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 13.1.3	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013
E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	Trasferimento: 100 mg/kg	Preparazioni vitaminiche	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 01.10
		Trasferimento: 1 000 mg/kg	Preparazioni di acidi grassi polinsaturi	
E 1451	Amido acetilato ossidato	Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui all'allegato II, parte E, punto 13.1.3	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013»

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/666, 7.4.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/666/oj>».

## ALLEGATO III

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così rettificato:

1. nella parte E, categoria 13.2 [Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)], la voce relativa all'advantame è sostituita dalla seguente:

	«E 969	Advantame	10»			
--	--------	-----------	-----	--	--	--

2. nella parte E, categoria 13.3 Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)], la voce relativa all'advantame è sostituita dalla seguente:

	«E 969	Advantame	8»			
--	--------	-----------	----	--	--	--